



# PROVINCIA DI LECCE

## POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A922

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione  
n. 160 del 15/02/2022

**OGGETTO:** GIAL PLAST S.R.L. (P.IVA 02431340757) - VIA L. LAGRANGE Z.I. - TAVIANO. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006, RILASCIATA CON D.D. N. 1928 DELLO 06/08/2010 E SS.MM.II., PER L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI, URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI, UBICATO IN ZONA PIP DEL COMUNE DI TAVIANO (LE).

Il Dirigente

### Visti:

- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 5 del 01/02/2022, con cui è stato attribuito all'Avv. Antonio Arnò l'incarico di dirigente del Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica;

### Richiamati:

- l'art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000, ove è stabilito che *“Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore”*;
- l'art. 5 della L. n. 447 del 26/10/1995 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* e l'art. 12 della L.R. n. 3 del 12/02/2002 *“Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico”*;
- l'art. 36 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, che dispone: *“oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:*

*a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;*

*b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;”*

- l’art. 42 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, che recita: “*i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura*”;
- l’art. 28, comma 1 lett. c) della L. R. n. 17/2000 e s.m.i., che conferma l’attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: “*il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 31*”;
- gli artt. 113 e 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevedono l’obbligo di autorizzare gli scarichi e di assoggettare a controllo le immissioni di acque meteoriche effettuate tramite altre condotte separate;
- la Legge Regionale 12/04/2001 n. 11, “*Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale*”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12/04/1996, integrato e modificato al D.P.C.M. 7/03/2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8/09/1997, n. 357, e successive modifiche;
- il D.M. 5 febbraio 1998, individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;
- l’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede che “*I soggetti che intendono realizzare e gestire impianti di smaltimento e recupero rifiuti, anche pericolosi, devono, al fine di ottenere l’autorizzazione unica, presentare apposita domanda all’autorità competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica...*”;
- l’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede l’obbligo per tutti gli impianti che producono emissioni di richiedere l’autorizzazione ai sensi della parte V del predetto decreto;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la L.R. 14 giugno 2007 n. 17 “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*”;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20/10/2009;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il Regolamento Regionale 12 dicembre 2011, n. 26 “*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.*” [D.Lgs.n.152/2006, art.100 - comma 3];

- il Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n. 26 *“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”* (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- l’art. 195 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che prevede, al comma 2, lettera g):

*“Sono inoltre di competenza dello Stato:*

*g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle Regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;”...*

e al comma 4:

*“Salvo che non sia diversamente disposto dalla parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle attività produttive, della salute e dell'interno, nonché, quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti.”...*

- la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 19931 del 17/07/2014, avente per oggetto *“Disposizioni temporanee per la determinazione dell’importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti”*;
- il Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18 *“Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.Lgs. n. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo”*;
- il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia. Il cui testo coordinatore è stato approvato dalla giunta Regionale con deliberazione 19/05/2015, n. 1023;
- il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (ORGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 14/12/2021, n. 68;
- il D.Lgs. 20 novembre 2008, n. 188 *“Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/Cee”*;
- il Decreto 24 gennaio 2011, n. 20 *“Impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori - Regolamento per l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti”*;
- il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 - Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee);
- il D.Lgs. 17/03/1995, n. 230 e ss.mm.ii. - Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili;
- il D.Lgs. 06/02/2007, n. 52 - Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;
- la L. 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell'ambiente;

- il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e ss.mm.ii. - Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati;
- il D.M. dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 16 maggio 1996, n. 392 – Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- il Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 Marzo 2011 recante “I criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.
- il Regolamento (UE) n. 1179/2012 del 10 Dicembre 2012 recante “I criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.
- il Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 Luglio 2013 recante “I criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio”.
- il Decreto 22/09/2020, n. 188 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;
- la Circolare del 21/01/2019 prot. n. 1121 del Ministero dell’Ambiente recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

**Premesso che:**

- con **D.D. n. 1928 dello 06/08/2010**, la Provincia di Lecce rilasciava **GIAL PLAST S.r.l.**, società con sede legale in Taviano (Lecce), alla Via L. Lagrange, l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, nella zona PIP del Comune di Taviano e la gestione, presso lo stesso, delle seguenti operazioni di smaltimento e recupero cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06:

- D15** - *deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;*
- R3** – *riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);*
- R13** - *messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R11;*

Per una capacità dell’impianto individuata in:

- Quantità massima stoccabile (tonnellate): 549,29*
- Quantità annua massima trattabile (tonnellate/anno): 19.846,00*

- con **D.D. n. 258 del 03/02/2012**, la Provincia di Lecce accoglieva l’istanza di GIAL PLAST S.r.l., con la quale si chiedeva di:

- 1) integrare l’elenco dei codici C.E.R. di cui all’Autorizzazione Unica, rilasciata con D.D. n. 1928 dello 06/08/2010, con il codice C.E.R. 160119 plastica, senza aumentare le quantità massime stoccabili e la capacità massima di trattamento approvate;
- 2) modificare il lay-out dell’impianto con una diversa dislocazione delle aree di stoccaggio;
- 3) distribuire diversamente le quantità di rifiuti trattabili mantenendo invariato il saldo della quantità annua massima trattabile presso l’impianto, e il saldo della quantità massima stoccabile presso l’impianto;

ferme restando le potenzialità di trattamento già assentite;

- con **D.D. n. 2365 del 19/11/2014**, la Provincia di Lecce si determinava per la esclusione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 16 della L.R. n. 11/2001, dalla valutazione di impatto

ambientale, di un “Progetto di rifunzionalizzazione ottimale di impianto di selezione rifiuti di titolarità GIAL PLAST s.r.l. in Taviano”;

- con **D.D. n. 1682 del 13/10/2015** la Provincia di Lecce, fermo restando il termine di validità (05/08/2020), le prescrizioni e le condizioni contenute nell’Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, con D.D. n. 1928 del 06/08/2010, così come modificata dalla D.D. n. 258 del 03/02/2012, nonché nella D.D. n. 2365 del 19/11/2014 di esclusione dall’applicazione delle procedure di V.I.A, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 16 della L.R. n. 11/2001:

- 1) **accoglieva** l’istanza del 20/01/2015, acquisita agli atti di questa Provincia con il prot. n. 3862 del 21/01/2015, con la quale la GIAL PLAST S.r.l., con sede legale in Taviano, Via Lagrange (Z.I.), chiedeva la modifica sostanziale dell’impianto già autorizzato con D.D. n. 1928 del 06/08/2010, così come modificata dalla D.D. n. 258 del 03/02/2012, consistente nella rifunzionalizzazione della linea di selezione delle frazioni secche, con aumento della capacità di trattamento, come da procedura di verifica di assoggettabilità a VIA espletata con D.D. n. 2365 del 19/11/2014;
- 2) **autorizzava**, conseguentemente, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, il legale rappresentante della GIAL PLAST S.r.l., all’esercizio, presso l’impianto di trattamento di rifiuti da raccolta differenziata, Rifiuti Urbani e Speciali non pericolosi, sito nel Comune di Taviano, Via Lagrange (Z.I.), delle seguenti operazioni di smaltimento e recupero, di cui all’allegato B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06:
  - R3** – *Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);*
  - R4** - *Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici;*
  - R12** - *Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;*
  - R13** – *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R11;*
  - D13** - *Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;*

Per una capacità dell’impianto individuata in:

- Quantità massima stoccabile (tonnellate): 557,44*
- Quantità annua massima trattabile (tonnellate/anno): 27.396,00*

- 1) **autorizzava**, inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124 e 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 15 del R.R. n. 26/2013, i cinque scarichi negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincee di dispersione, delle acque meteoriche trattate nei cinque impianti, come da documentazione allegata all’istanza, con condizioni e prescrizioni;
  - 3) **autorizzava**, infine, ai sensi del combinato disposto degli artt. 269 e 208 del D.Lgs. n. 152/2006, le emissioni in atmosfera per l’attività di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi svolta presso l’impianto, con prescrizioni;
- con **D.D. n. 138 dello 05/02/2016** la Provincia di Lecce:

- 1) **preso atto** di quanto richiesto ed osservato da GIAL PLAST S.r.l. con nota del 21/01/2016, acquisita agli atti al prot. n. 3317 del 22/01/2016, **accoglieva**:
  - a) l’istanza del **21/01/2016**, acquisita agli atti di questa Provincia al prot. n. 3318 del 22/01/2016, con la quale la Società chiedeva la modifica dell’Autorizzazione Unica, rilasciata con D.D. n. 1682 del 13/10/2015;
  - b) l’istanza del **02/02/2016**, acquisita agli atti di questa Provincia al prot. n. 5438 del 02/02/2016, con la quale la Società comunicava che per alcuni codici CER, per mero errore, non era stata indicata nella tabella contenuta nella “Relazione tecnica illustrativa”, allegata all’istanza del 21/01/2016, l’operazione **[D15]**, preliminare all’operazione **[D13]** e **chiedeva** di rettificare tale incongruenza;
- 1) **revocava** l’autorizzazione alle emissioni, rilasciata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 269 e 208 del D.Lgs. n. 152/2006, con D.D. n. 1682 del 13/10/2015;
- 2) **autorizzava**, conseguentemente, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il legale rappresentante di GIAL PLAST S.r.l., all’esercizio, presso l’impianto di trattamento di rifiuti da raccolta differenziata, rifiuti urbani e speciali non pericolosi, sito nel Comune di Taviano, Via Lagrange (Z.I.), delle seguenti operazioni di smaltimento e recupero, di cui all’allegato B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06:
  - R3** – *Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);*

- R4** - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici;
- R12** - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- R13** – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R11;
- D13** - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
- D15** - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

limitatamente a **tipologie e quantità di rifiuti** riportate nella tabella riepilogativa integrante il provvedimento e con la precisazione che le quantità gestibili di ogni singolo codice indicate nella tabella sono da ritenersi indicative e quindi superabili, fermi restando i limiti massimi complessivi trattabili, pari a 555,84 tonnellate massime stoccabili e a 27.288,00 tonnellate/anno massime trattabili, che sono inderogabili;

– con **D.D. n. 1008 dello 03/07/2018** la Provincia di Lecce, ritenuto di poter:

1) **accogliere** l’istanza dello 09/04/2018, acquisita in atti al prot. n. 21567 del 10/04/2018, con la quale GIAL PLAST S.r.l., chiedeva la modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Unica rilasciata con D.D. n. 1928 del 06/08/2010, così come modificata ed integrata dalla D.D. n. 258 del 03/02/2012, dalla D.D. n. 1682 del 13/10/2015 e dalla D.D. n. 138 del 05/02/2016, consistente in:

- diminuzione delle quantità trattabili di rifiuti con codice C.E.R. 20 03 01 - Rifiuti urbani non differenziati, a 1.500 t/a (dalle 2.000 t/a già autorizzate);
- l’introduzione, nell’elenco dei rifiuti trattabili, del codice C.E.R. 20 03 03 - Residui della pulizia stradale, per una quantità pari a 500 t/a, con stoccaggio in un cassone;

1) **autorizzava**, conseguentemente, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il legale rappresentante di GIAL PLAST S.r.l., all’esercizio, presso l’impianto di trattamento di rifiuti da raccolta differenziata, rifiuti urbani e speciali non pericolosi, sito nel Comune di Taviano, Via Lagrange (Z.I.), delle seguenti operazioni di smaltimento e recupero, di cui all’allegato B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06:

- R3** – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- R4** - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici;
- R12** - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
- R13** – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R11;
- D13** - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
- D15** - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

limitatamente a **tipologie e quantità di rifiuti** riportate nella seguente tabella riepilogativa e con la precisazione che le quantità gestibili di ogni singolo codice indicate nella tabella erano da ritenersi indicative e quindi superabili, fermi restando i limiti massimi complessivi trattabili, pari a 555,84 tonnellate massime stoccabili e a 27.288,00 tonnellate/anno massime trattabili, che sono inderogabili;

	EER	Tipologia di rifiuto	Quantità ed operazioni autorizzate con D.D. n. 138 del 05/02/2016		
			Quantità Max stoccabile (t)	Quantità Max trattabili (t/a)	All. B e C, parte IV D.Lgs. 152/06
Vetro	17 02 02	Vetro	1,00	2,00	R12 + R13
	20 01 02	Vetro	3,00	500,00	R12 + R13
	15 01 07	Imballaggi in vetro	70,00	4.000,00	R12 + R13
	16 01 20	Vetro	1,00	5,00	R12 + R13
Legno	03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	0,40	10,00	R12 + R13
	15 01 03	Imballaggi in legno	3,00	20,00	R12 + R13
	03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	0,20	10,00	R12 + R13
	20 02 01	Sfalci e potature	5,00	140,00	R12 + R13

	19 12 07	<i>Legno diverso da quello di cui alla voce 191206</i>	35,00	880,00	R12 + R13
	20 01 38	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37</i>	5,00	140,00	R12 + R13
Ferro	12 01 01	<i>Limatura e trucioli di materiali ferrosi</i>	1,00	2,00	R12 + R13
	16 01 17	<i>Metalli ferrosi</i>	1,00	10,00	R12 + R13
	15 01 04	<i>Imballaggi metallici</i>	3,00	300,00	R12 + R13
	19 12 02	<i>Materiali ferrosi</i>	10,00	500,00	R4 + R12 + R13
	20 01 40	<i>Metallo</i>	3,00	50,00	R12 + R13
Metalli Non Ferrosi	11 05 01	<i>Zinco solido</i>	0,30	2,00	R12 + R13
	15 01 04	<i>Imballaggi metallici</i>	3,00	300,00	R12 + R13
	20 01 40	<i>Metallo</i>	1,50	50,00	R12 + R13
	19 12 03	<i>Metalli non ferrosi</i>	2,00	10,00	R12 + R13
	17 04 01	<i>Rame, bronzo, ottone</i>	1,00	2,00	R12 + R13
	17 04 02	<i>Alluminio</i>	1,00	2,00	R12 + R13
	17 04 03	<i>Piombo</i>	1,00	2,00	R12 + R13
	17 04 04	<i>Zinco</i>	1,00	2,00	R12 + R13
	17 04 06	<i>Stagno</i>	1,00	2,00	R12 + R13
	17 04 07	<i>Metalli misti</i>	1,00	2,00	R12 + R13
Carta-cartone	15 01 01	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	80,00	5.500,00	R3+R12+R13
	20 01 01	<i>Carta e cartone</i>	80,00	6.500,00	R3+R12+R13
Plastica	02 01 04	<i>Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)</i>	3,00	15,00	R12 + R13
	15 01 02	<i>Imballaggi in plastica</i>	100,00	4.000,00	R12 + R13
	16 01 19	<i>Plastica</i>	7,00	10,00	R12 + R13
	20 01 39	<i>Plastica</i>	1,00	5,00	R12 + R13
	15 01 06	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	10,00	500,00	R12 + R13
Tessili	04 01 99	<i>Rifiuti non specificati altrimenti</i>	0,40	20,00	D13+D15
	04 02 21	<i>Rifiuti da fibre tessili grezze</i>	0,30	15,00	D13+D15 o R12 + R13
	04 02 22	<i>Rifiuti da fibre tessili lavorate</i>	2,00	100,00	D13+D15 o R12 + R13
	20 01 10	<i>Abbigliamento</i>	3,00	10,00	R12 + R13
	20 01 11	<i>Prodotti tessili</i>	2,00	50,00	R12 + R13
Beni Durevoli	20 01 36	<i>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35</i>	10,00	150,00	R12 + R13
Rifiuti della p.f.f.u di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati),	08 01 12	<i>Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11</i>	0,30	8,00	D13+D15 o R13
	08 01 16	<i>Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15</i>	0,30	8,00	D13+D15 o R13
	08 03 18	<i>Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17</i>	0,10	5,00	D13+D15 o R13
	08 01 20	<i>Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19</i>	0,20	4,00	D13+D15 o R13

adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa (non pericolosi)	08 02 01	<i>Polveri di scarto di rivestimenti</i>	0,20	5,00	D13+D15 o R13
	08 03 08	<i>Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro</i>	0,10	2,00	D13+D15 o R13
	04 01 08	<i>Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo</i>	0,20	10,00	D13+D15
	04 01 09	<i>Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura</i>	10,00	50,00	D13+D15 o R12 + R13
Altri rifiuti urbani	20 03 07	<i>Rifiuti ingombranti</i>	30,00	1.000,00	D13+D15 o R3 + R4 + R12 + R13
	20 01 34	<i>Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33</i>	5,00	20,00	R12 + R13
	20 01 32	<i>Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31</i>	3,00	5,00	R12 + R13
	20 01 28	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27</i>	0,24	10,00	R12 + R13
	20 03 01	<i>Rifiuti urbani non differenziati</i>	30,00	1.500,00	D13+D15
	20 03 03	<i>Residui dalla pulizia delle strade</i>	5,00	500,00	R12 + R13
	20 01 25	<i>Oli e grassi commestibili</i>	1,00	10,00	R12 + R13
	20 03 99	<i>Rifiuti urbani non specificati altrimenti</i>	5,00	20,00	D13+D15 o R12 + R13
Scarti da selezione	19 12 12	<i>Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11</i>	1,00	50,00	D13+D15 o R12 + R13
Altri rifiuti speciali non pericolosi	07 06 12	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11</i>	0,10	5,00	D13+D15
	15 02 03	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02</i>	1,00	8,00	D13+D15 o R13
	16 01 03	<i>Pneumatici fuori uso</i>	10,00	250,00	R12 + R13
<b>TOTALI</b>			<b>555,84</b>	<b>27.288,00</b>	

- 1) **confermava** il termine di validità (05/08/2020), nonché le prescrizioni e le condizioni, non in contrasto con quanto contenuto nel presente provvedimento, di cui all'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, con D.D. n. 1928 del 06/08/2010, così come modificata ed integrata dalla D.D. n. 258 del 03/02/2012 e dalla D.D. n. 1682 del 13/10/2015, nonché nella D.D. n. 2365 del 19/11/2014 di esclusione dall'applicazione delle procedure di V.I.A, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 16 della L.R. n. 11/2001;

**Vista:**

- l'istanza 29/01/2020, acquisita agli atti della Provincia di Lecce al protocollo n. 6713 del 18/02/2020, con cui GIAL PLAST S.r.l., in persona del legale rappresentante signor Fausto Viva, ha chiesto il rinnovo della Autorizzazione Unica, ex art.208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1928 del 06/08/2010 per l'impianto di selezione delle frazioni secche sito in Zona Industriale del Comune di Taviano (LE);

- la nota n. 5606 dello 09/02/2021 con cui il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale ha comunicato a GIAL PLAST S.r.l., la necessità di acquisire:
  - appendice tecnica atta a fornire evidenza della conformità del processo di recupero ivi usato, alla luce delle innovazioni normative in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. n.152/06, avendo rilevato che presso l'impianto si effettuano, su alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso, operazioni di recupero R3 ed R4, finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto;
  - planimetria in scala adeguata descrittiva delle varianti apportate al layout dell'impianto;
  - documentazione da cui si evinca che le operazioni D13 e D15 effettuate sui rifiuti urbani non differenziati non producono emissioni odorogene;
- la nota n. 21833 del 21/05/2021 con cui il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, ha trasmesso ad ARPA Puglia – DAP Lecce, facendo seguito a quanto da essa comunicato in merito all'istruttoria tecnica per il rinnovo delle autorizzazioni ex art.208 inerenti all'applicazione della disciplina End of Waste "caso per caso" (prot. n. 34467 dell'11/05/2021), per le valutazioni di competenza, la documentazione prodotta da GIAL PLAST S.r.l. a corredo dell'istanza per il rinnovo della A.U. di cui alla D.D. n. 1928 del 06/08/2010;
- la nota n. 26243 del 22/06/2021 con cui il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale ha reso nota a GIAL PLAST S.r.l., il parere di competenza della Unità Operativa Acqua e Suolo della Direzione Scientifica di ARPA Puglia, circa gli aspetti della conformità delle attività End of Waste, nel quale era posto in evidenza che talune carenze della documentazione progettuale necessitavano di integrazioni e chiarimenti;
- la documentazione prodotta dalla società interessata in allegato a nota 10/07/2021, assunta in atti il 12/07/2021 (prot. n. 29222), comprensiva di:
  - Relazione tecnico descrittiva;
  - Relazione Integrativa;
  - Allegato 01 Scheda descrittiva rifiuto;
 che la A.C. ha inoltrato ad ARPA PUGLIA – DAP Lecce giusta nota di trasmissione n. 29442 del 13/07/2021;
- la nota n. 43655 del 25/10/2021 con cui il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, ha trasmesso alla società richiedente il parere ARPA prot, n. 72668 del 22/10/2021, in tema di conformità delle attività End of Waste;
- il riscontro 11/11/2021 al suddetto parere ARPA, assunto in atti al prot. n.46696 del 12/11/2021, e consistente nella sottoelencata documentazione:
  - Relazione tecnico descrittiva (Rev.02 del 05/11/2021);
  - Relazione Integrativa (Rev.01 del 05/11/2021);
  - Scheda di omologa (Rev.01 del 05/11/2021);
  - Planimetria aree di messa in riserva rifiuti – EoW (Rev.1 del 10/11/2021);
 inoltrata ad ARPA PUGLIA – DAP Lecce con nota n. 47218 del 16/11/2021;
- la nota ARPA PUGLIA – DAP Lecce prot. n. 79737 del 22/11/2021, acquisita al prot. n. 48543/2021, contenente comunicazione di «...*parere positivo con riguardo alle sole modalità gestionali delle operazioni EoW di carta e rottami ferrosi ai sensi dei relativi regolamenti*»;

**Dato atto:**

- che la Società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, previsti dalla L.R. n. 17/2007 in misura pari a € 300,00, in data 23/01/2020, in favore della Tesoreria della Provincia di Lecce;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

**Ritenuto, conseguentemente, di poter accogliere l'istanza di rinnovo della Autorizzazione Unica, ex art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, per l'impianto di gestione rifiuti sito in Z.I. del Comune di Taviano, sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento:**

#### DETERMINA

- di procedere al **rinnovo**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, della autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1928 del 06/08/2010, come modificata ed integrata dalle D.D n. 138 dello 05/02/2016, D.D. n. 1682 dello 08/10/2015 e D.D. n. 1008 dello 03/07/2018, per l'impianto di trattamento di rifiuti, urbani e speciali non pericolosi, ubicato in zona PIP del Comune di Taviano (LE), di titolarità GIAL PLAST S.r.l. (P.IVA 02431340757), società con sede legale in Via L. Lagrange, Z.I. - Taviano;
- di **confermare** le prescrizioni e le condizioni, che qui si intendono integralmente riportate, non in contrasto con il presente provvedimento, di cui alla D.D. n. 1928 dello 06/08/2010, come successivamente modificata ed integrata con i provvedimenti richiamati in narrativa;
- di **richiamare** che le operazioni di smaltimento e recupero, di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, autorizzate risultano individuate in:
  - R3 – Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
  - R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici;
  - R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;
  - R13 – Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R11;
  - D13 - Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
  - D15 - Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

Riferite alle tipologie e quantità di rifiuti indicate nella tabella riepilogativa di seguito riportata e con la precisazione che le quantità gestibili di ogni singolo codice indicate nella tabella sono da ritenersi indicative e quindi superabili, fermi restando i limiti massimi complessivi trattabili, pari ad un massimo di **555,84 tonnellate in stoccaggio istantaneo** ed a **27.288,00 tonnellate trattabili annualmente**, che sono inderogabili;

	EER	Tipologia di rifiuto	Quantità ed operazioni autorizzate con D.D. n. 138 del 05/02/2016		
			Quantità Max stoccabile (t)	Quantità Max trattabili (t/a)	All. B e C, parte IV D.Lgs. 152/06
Vetro	17 02 02	Vetro	1,00	2,00	R12 + R13
	20 01 02	Vetro	3,00	500,00	R12 + R13
	15 01 07	Imballaggi in vetro	70,00	4.000,00	R12 + R13
	16 01 20	Vetro	1,00	5,00	R12 + R13
Legno	03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	0,40	10,00	R12 + R13
	15 01 03	Imballaggi in legno	3,00	20,00	R12 + R13
	03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	0,20	10,00	R12 + R13
	20 02 01	Sfalci e potature	5,00	140,00	R12 + R13
	19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	35,00	880,00	R12 + R13
	20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	5,00	140,00	R12 + R13
Ferro	12 01 01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	1,00	2,00	R12 + R13
	16 01 17	Metalli ferrosi	1,00	10,00	R12 + R13
	15 01 04	Imballaggi metallici	3,00	300,00	R12 + R13

	19 12 02	<i>Materiali ferrosi</i>	10,00	500,00	R4 + R12 + R13
	20 01 40	<i>Metallo</i>	3,00	50,00	R12 + R13
Metalli Non Ferrosi	11 05 01	<i>Zinco solido</i>	0,30	2,00	R12 + R13
	15 01 04	<i>Imballaggi metallici</i>	3,00	300,00	R12 + R13
	20 01 40	<i>Metallo</i>	1,50	50,00	R12 + R13
	19 12 03	<i>Metalli non ferrosi</i>	2,00	10,00	R12 + R13
	17 04 01	<i>Rame, bronzo, ottone</i>	1,00	2,00	R12 + R13
	17 04 02	<i>Alluminio</i>	1,00	2,00	R12 + R13
	17 04 03	<i>Piombo</i>	1,00	2,00	R12 + R13
	17 04 04	<i>Zinco</i>	1,00	2,00	R12 + R13
	17 04 06	<i>Stagno</i>	1,00	2,00	R12 + R13
	17 04 07	<i>Metalli misti</i>	1,00	2,00	R12 + R13
Carta-cartone	15 01 01	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	80,00	5.500,00	R3+R12+R13
	20 01 01	<i>Carta e cartone</i>	80,00	6.500,00	R3+R12+R13
Plastica	02 01 04	<i>Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)</i>	3,00	15,00	R12 + R13
	15 01 02	<i>Imballaggi in plastica</i>	100,00	4.000,00	R12 + R13
	16 01 19	<i>Plastica</i>	7,00	10,00	R12 + R13
	20 01 39	<i>Plastica</i>	1,00	5,00	R12 + R13
	15 01 06	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	10,00	500,00	R12 + R13
Tessili	04 01 99	<i>Rifiuti non specificati altrimenti</i>	0,40	20,00	D13+D15
	04 02 21	<i>Rifiuti da fibre tessili grezze</i>	0,30	15,00	D13+D15 o R12 + R13
	04 02 22	<i>Rifiuti da fibre tessili lavorate</i>	2,00	100,00	D13+D15 o R12 + R13
	20 01 10	<i>Abbigliamento</i>	3,00	10,00	R12 + R13
	20 01 11	<i>Prodotti tessili</i>	2,00	50,00	R12 + R13
Beni Durevoli	20 01 36	<i>Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35</i>	10,00	150,00	R12 + R13
Rifiuti della p.f.f.u di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa (non pericolo)	08 01 12	<i>Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11</i>	0,30	8,00	D13+D15 o R13
	08 01 16	<i>Fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15</i>	0,30	8,00	D13+D15 o R13
	08 03 18	<i>Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17</i>	0,10	5,00	D13+D15 o R13
	08 01 20	<i>Sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19</i>	0,20	4,00	D13+D15 o R13
	08 02 01	<i>Polveri di scarto di rivestimenti</i>	0,20	5,00	D13+D15 o R13
	08 03 08	<i>Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro</i>	0,10	2,00	D13+D15 o R13
	04 01 08	<i>Cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo</i>	0,20	10,00	D13+D15

si)	04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	10,00	50,00	D13+D15 o R12 + R13
Altri rifiuti urbani	20 03 07	Rifiuti ingombranti	30,00	1.000,00	D13+D15 o R3 + R4 + R12 + R13
	20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	5,00	20,00	R12 + R13
	20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	3,00	5,00	R12 + R13
	20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	0,24	10,00	R12 + R13
	20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	30,00	1.500,00	D13+D15
	20 03 03	Residui dalla pulizia delle strade	5,00	500,00	R12 + R13
	20 01 25	Oli e grassi commestibili	1,00	10,00	R12 + R13
	20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti	5,00	20,00	D13+D15 o R12 + R13
Scarti da selezione	19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	1,00	50,00	D13+D15 o R12 + R13
Altri rifiuti speciali non pericolosi	07 06 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	0,10	5,00	D13+D15
	15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	1,00	8,00	D13+D15 o R13
	16 01 03	Pneumatici fuori uso	10,00	250,00	R12 + R13
<b>TOTALI</b>			<b>555,84</b>	<b>27.288,00</b>	

- di autorizzare, inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124 e 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 15 del R.R. n. 26/2013, i cinque **scarichi negli strati superficiali del sottosuolo**, mediante trincee di dispersione, delle acque meteoriche trattate nei cinque impianti, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5, alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
  - provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
  - le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- autorizzare, infine, ai sensi del combinato disposto degli artt. 269 e 208 del D.Lgs. n. 152/2006, le **emissioni in atmosfera** per l'attività di trattamento di rifiuti urbani e speciali non pericolosi svolta presso l'impianto, con le seguenti prescrizioni:
  - l'attività dovrà rispettare i seguenti valori limite per le emissioni in atmosfera:
    - emissioni diffuse Ed: polveri totali 5 mg/Nm<sup>3</sup> , COT 10 mg/Nm<sup>3</sup>;
    - emissioni convogliate provenienti dalla cabina di selezione della R.D.: polveri totali 10 mg/Nm<sup>3</sup>;

- il punto di emissione convogliata deve essere prolungato oltre il tetto, reso accessibile in sicurezza e rispondente alle norme Uni 10169-2001, Uni En 13284-2003 e Uni En 15259-2008;
  - garantire l'efficienza dei filtri associati al camino della cabina di selezione mediante la pulizia/sostituzione periodica del materiale filtrante;
  - eseguire da laboratorio chimico abilitato, mediante 1 metodi UNI EN 13526: 2002 per il COT e UNI EN 13284-1: 2017 per le Polveri Totali, le analisi delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate, durante il funzionamento delle cabine di cernita manuale e di tutte le altre attrezzature associate alla lavorazione, con la frequenza di una volta all'anno e trasmetterne copia al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, ad ARPA Dipartimento di Lecce, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL e al Comune di Taviano;
- di disporre, in riferimento alle operazioni “*End of Waste*” di rottami ferrosi e di carta e cartone, che la società si attenga ai relativi regolamenti ai processi produttivi ed ai protocolli descritti negli elaborati *Relazione Tecnica Integrativa (05/11/2021)*, *Relazione Tecnico Descrittiva (05/11/2021)*, Scheda descrittiva del rifiuto, integranti il presente atto;
  - di rinviare, per l'individuazione delle aree di stoccaggio e della destinazione d'uso delle altre aree funzionali integranti l'impianto, all'allegato *Tav.1 – Layout impianto (10/11/2021)* integrante il presente provvedimento;
  - di richiamare che la validità del presente atto di rinnovo, avente durata di dieci anni a decorrere dalla data di scadenza della autorizzazione, avrà termine in data **06/08/2030**;
  - di stabilire che l'esercizio delle attività connesse alla presente autorizzazione è subordinato alla comunicazione, da parte della Provincia di Lecce, della avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie prestate, che dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, previa preventiva presentazione della proposta di calcolo delle stesse (da effettuarsi sulla base del Regolamento Regionale n. 18 del 16 luglio 2007 e bozza della correlata polizza, secondo gli importi e le modalità dettate dallo schema di decreto del Ministero dell'Ambiente nota prot. n. 20553/TRI del 25/07/2014);
  - di notificare il presente provvedimento a:
    - GIAL PLAST S.r.l. ([gialplast@pec.it](mailto:gialplast@pec.it));
    - Comune di Taviano ([protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it));
    - Regione Puglia - Ufficio Rifiuti ([serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it](mailto:serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it));
    - Comando VV.F. di Lecce ([com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it));
    - ISPRA, mediante il catasto telematico ai sensi del DM 17/12/09;
    - Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce ([sle41034@pec.carabinieri.it](mailto:sle41034@pec.carabinieri.it));
    - ARPA – Dipartimento di Lecce ([dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it));
    - ASL – Lecce ([dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it](mailto:dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it));
    - Polizia Provinciale Lecce ([poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it](mailto:poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it));
  - di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
  - di inserire, a cura del Servizio, nel modulo on-line dell'ISPRA, ai sensi del DM 17/12/2009, i dati relativi al presente provvedimento;

- di comunicare, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art.184-ter, co. 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento di rinnovo ad ISPRA, tramite la piattaforma dedicata.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

*Il responsabile della P.O. "Gestione Valutazioni Ambientali", Dr Giorgio Piccinno, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del dirigente del servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.*

**Allegati:**

- Relazione Tecnica Integrativa (05/11/2021)*
- Relazione Tecnico Descrittiva (05/11/2021)*
- Scheda descrittiva del rifiuto
- Tav.1 – Layout impianto (10/11/2021)*

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE  
ECOLOGICA

Il Dirigente

*Antonio Arno / INFOCERT SPA*